Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1968, n. **482**.
Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.
(*Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria*)

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonchè le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonchè nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Art. 2.
(*Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra*)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che — non militari — siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 3.
(*Invalidi per servizio*)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti *a*) e *c*) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

Art. 4.
(*Invalidi del lavoro*)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Art. 5.
(*Invalidi civili*)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge.

Art. 6.
(*Privi della vista*)

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.

Art. 7.
(*Sordomuti*)

Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonchè gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Art. 8.

(*Orfani e vedove*)

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Art. 9.

(*Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari*)

L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

invalidi di guerra	25%
invalidi civili di guerra	10%
invalidi per servizio	15%
invalidi del lavoro	15%
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	15%
invalidi civili	15%
sordomuti	5%

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

Art. 10.

(*Trattamento, licenziamento*)

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonchè alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.

Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti.

In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 11.

(*Aziende private*)

I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonchè, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.

Art. 12.

(*Enti pubblici*)

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria;

b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;

c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

(*Esclusioni, esoneri*)

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;

b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;

c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.

Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 14.

(*Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare*)

Le case di cura e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Art. 15.

(*Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi*)

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonchè delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.

TITOLO III

MODALITA' PER IL COLLOCAMENTO

Art. 16.

(*Organi del collocamento*: *Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali*)

Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

E' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo preceden-

te, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonchè i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera *b*) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge.

L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 è effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 17.

(*Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio*)

La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i crieri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21.

Art. 18.

(*Sottocommissione centrale*)

Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonchè da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

La sottocommissione ha il compito di:

1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;

2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.

Art. 19.

(*Elenchi*)

Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16.

Art. 20.

(*Accertamento sanitario*)

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purchè compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

Art. 21.

(*Denunce delle aziende private*)

Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza.

Le aziende, che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, dopo aver sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attività in più di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.

La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in più province.

Art. 22.

(*Denunce degli enti pubblici*)

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 18, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli assunti.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia, entro la cui circoscrizione provinciale essi operano.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 23.

(*Contravvenzioni*)

I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

Art. 24.

(*Definizioni delle contravvenzioni*)

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurne l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Art. 25.

(*Devoluzione delle ammende*)

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonchè quelle stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18.

Art. 27.

(*Profughi*)

Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi.

Art. 28.

(*Vigilanza*)

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 29.

(*Copertura finanziaria*)

Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1968.

Art. 30.

(*Norma transitoria*)

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonchè se già assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.

Art. 31.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'articolo 18.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. 483.

Modifica all'art. 12 dello statuto speciale per la Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'esenzione di cui al terzo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **484**.

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I reggenti provvisori dei magazzini e i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **485**.

Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, è aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-*bis:*

« Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato.

I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **486**.

Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, *concernente il pagamento delle pensioni e degli altri* trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente:

maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alla cessazione delle ostilità nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943);

maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purchè nominati sciumbasci prima di tale data;

maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.

L'equiparazione di cui al comma precedente è limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.

Le pensioni già liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.

Art. 2.

Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'articolo 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete l'indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'indennità di cui al comma precedente va corrisposta sino al sessantacinquesimo anno di età e non può decorrere da data anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 compete l'indennità di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella presente legge.

L'indennità di cui al comma precedente sarà liquidata effettuando ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.

Art. 4.

La liquidazione e la rivalutazione della pensione di cui all'articolo 1, la corresponsione della indennità di cui all'articolo 2, i provvedimenti relativi alla buonuscita di cui all'articolo 3 e quanto altro in avvenire possa interessare in campo quiescenziale il personale militare che è oggetto della presente legge e della legge 14 marzo 1957, n. 108, sono di competenza del Ministero della difesa (Esercito) che vi provvede su domanda degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli zaptié e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. 108, presso comandi dell'Arma dei carabinieri, il servizio da valutare in pensione sarà, con gli aumenti di uso, quello effettivamente prestato fino al momento dell'effettiva cessazione dal servizio stesso.

Salvo i casi previsti nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello stato dei sottufficiali nazionali il personale di cui al comma precedente sarà tenuto in servizio fino al limite di età stabilito per il rispettivo grado di parificazione.

Al personale di cui al presente articolo, gravante sul Ministero della difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennità speciale e di buonuscita secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva cessazione dal servizio per i sottufficiali nazionali di grado equiparato.

Art. 6.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Art. 7.

All'onere annuo di lire 16.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **487**.

Modifica dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, è sostituito dal seguente:

« Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. **488**.

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968, n. 238, concernente nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.

Art. 2.

Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1° maggio 1968 a:

lire 18.000 mensili, per i titolari di età inferiore a 65 anni;

lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentati di lire 1.200.

A decorrere dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni indicate al precedente comma è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili.

Art. 4.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle *A* e *B* n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 5.

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla contribuzione figurativa, nonchè quelle per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nell'annessa tabella *D*, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1968 sarà stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.

Per i periodi rispetto ai quali non è possibile la rilevazione sopra prevista, l'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione si desume da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nella forma e con le modalità contenute in apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che dovrà attestare, fra l'altro, la corrispondenza dei dati alle scritture del libro paga e l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi nella misura dovuta sull'intero importo delle retribuzioni.

Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento.

La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale contestualmente alla domanda di pensionamento e comunque non oltre 60 giorni.

La retribuzione pensionabile, ove non possa essere accertata applicando i criteri di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, è determinata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in misura pari a 52 volte la retribuzione settimanale indicata nell'annessa tabella *C*, in corrispondenza alla 156ª parte, eventualmente arrotondata per eccesso, dei contributi base delle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa precedenti la data di decorrenza della pensione. Tale sistema di calcolo si applica, in particolare, allorchè la dichiarazione di cui al comma precedente risulti incompleta o non sia presentata entro il termine previsto, quando il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della tenuta del libro paga, nonchè quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali. In questo ultimo caso la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie o convenzionali medesime.

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di attività lavorativa in qualunque tempo prestata anteriormente alla emanazione dei decreti previsti nel primo comma del successivo articolo 28, è quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile da desumersi dai contributi figurativi, si fa riferimento, per ogni contributo base, alla corrispondente retribuzione indicata nella annessa tabella *C*.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con riferimento alle settimane di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro e figurativa esistenti.

L'ammontare delle pensioni liquidate con le norme che precedono, eventualmente integrato ai sensi dello articolo 11, non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dal presente decreto, semprechè siano dovuti.

La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

In caso di cessazione dal diritto alla pensione nel corso del primo mese del bimestre non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza.

Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'articolo 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ove dopo la consegna del certificato di pensione allo interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata.

Art. 6.

Al fine di determinare la retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 5 si considerano tutti i contributi effettivi in costanza di lavoro e figurativi compresi nel triennio precedente la data di decorrenza della pensione.

Qualora nel triennio anzidetto non risultino 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa, sono computate, fino a concorrenza di tale numero, le settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa immediatamente precedenti il triennio stesso.

Agli effetti del presente articolo, i contributi agricoli giornalieri sono ragguagliati a contribuzione settimanale, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dallo articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai fini del calcolo delle pensioni in regime di convenzione internazionale, la determinazione della retribuzione annua pensionabile è effettuata con riferimento alle ultime 156 settimane di contribuzione obbligatoria e figurativa versata o accreditata in Italia, con esclusione di quella volontaria, nel triennio precedente la domanda di pensione.

Qualora nel triennio di cui al precedente comma non risultino esistenti 156 settimane di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro e figurativa si applica la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianità contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente articolo 5, non può superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.

Art. 8.

Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente a un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformità al disposto del comma precedente, fermo restando il limite di cui al precedente articolo.

Art. 9.

Per la determinazione dell'anzianità contributiva e delle 156 settimane di contribuzione di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto si tiene conto, relativamente alla contribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, delle risultanze degli elenchi nominativi pubblicati fino alla data di decorrenza della pensione e non contestati.

Art. 10.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 5, le retribuzioni settimanali del periodo compreso fra il 1° maggio ed il 31 dicembre 1968, il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1969 ed il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1970, non possono essere considerate per la parte eccedente, rispettivamente, il 7, il 14 ed il 21 per cento della retribuzione settimanale media delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro anteriore al 1° maggio 1968.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica alle retribuzioni dei lavoratori agricoli determinate a norma del successivo articolo 28.

Art. 11.

I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'articolo 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base.

Agli effetti previsti dal presente articolo, i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari.

Art. 12.

Con effetto dal 1° maggio 1968, il terzo comma dello articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« La pensione supplementare diretta:

a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;

c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903. ».

Art. 13.

La tredicesima rata delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,

la vecchiaia ed i superstiti e delle sue gestioni speciali è corrisposta unitamente con la rata di dicembre per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.

Art. 14.

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 1 e dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma del presente articolo, qualora il trattamento così determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del presente decreto.

Qualora l'importo della pensione, comunque calcolato, risulti pari o inferiore al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 2, la pensione stessa è liquidata a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del presente decreto.

Il calcolo della pensione di vecchiaia, a norma delle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, è effettuato con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione per differimento contenuti nella tabella *C* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, qualora dalla data di perfezionamento del diritto alla data di decorrenza della pensione, fissata a norma del successivo articolo 18, siano trascorsi uno o più anni interi. I contributi versati tra la data di perfezionamento dei requisiti e la data di decorrenza della pensione sono utilizzati per la liquidazione di un supplemento, calcolato a norma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'articolo 19 del presente decreto ed avente la stessa decorrenza della pensione.

Il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Per la definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia riversibile prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, presentate nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1970, la quota di pensione annua adeguata corrispondente ai contributi omessi, che deve essere considerata per la determinazione della relativa riserva matematica, è calcolata in base alle norme contenute nell'articolo 5 del presente decreto con riferimento alle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa antecedenti la data della domanda di costituzione della rendita vitalizia.

Qualora, ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma precedente, l'applicazione delle norme in vigore anteriormente al 1° maggio 1968 dia luogo ad un trattamento pensionistico più favorevole, si applicano queste ultime norme.

Art. 16.

Fino al 31 dicembre 1970 l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto alla liquidazione della pensione prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

b) possa far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di rapporto di lavoro o volontaria;

c) si trovi in stato di disoccupazione involontaria.

Il requisito di cui alla lettera *b*) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1.820 contributi settimanali.

Per gli operai agricoli detti contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi ordinari.

Allorchè i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attività soggetta alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata secondo le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, è aumentata dell'importo previsto dal precedente articolo 1 e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda.

Alle pensioni di cui al presente articolo non si applicano i coefficienti di maggiorazione per differimento, di cui alla tabella *C* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Per ottenere la liquidazione della pensione l'assicurato è tenuto:

ad attestare il proprio stato di disoccupazione involontaria mediante dichiarazione da rilasciare su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quale saranno espressamente richiamate le condizioni per la concessione ed il mantenimento della pensione, nonchè le sanzioni stabilite con l'articolo 40 del presente decreto;

a produrre un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti l'iscrizione nelle liste di collocamento nel caso in cui l'assicurato appartenga ad una delle categorie di lavoratori per le quali è prevista l'iscrizione nelle liste medesime.

Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, primo comma, lettera *c*) e commi quinto e sesto e 22 del presente decreto, nonchè quelle concernenti l'erogazione della pensione sociale, di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Art. 17.

Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, aventi decorrenza dal 1° maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 3.

Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 14.

Art. 18.

Con effetto dal 1° maggio 1968, l'articolo 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il 2° comma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono sostituiti dal seguente:

« La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonchè per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda ».

Art. 19.

Con effetto dal 1° maggio 1968, l'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.

L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte ».

Art. 20.

A decorrere dal 1° maggio 1968, non sono cumulabili con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa:

a) le pensioni di vecchiaia liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, nonchè quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per gli importi eccedenti lire 15.600 mensili;

b) le pensioni di vecchiaia liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968;

c) le pensioni liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

A decorrere dalla stessa data, le pensioni per invalidità, comprese quelle privilegiate, liquidate a carico delle forme di assicurazione obbligatoria indicate alla precedente lettera *a*), sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, e comunque fino a concorrenza della retribuzione, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui ai commi precedenti, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia.

Sulle pensioni per invalidità liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ridotte di un terzo a norma del secondo comma del presente articolo, è fatto salvo l'importo di lire 15.600.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato o di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli dipendenti comunque denominati non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

Art. 21.

Per l'applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.

Art. 22.

Le maggiorazioni della pensione per carichi familiari previste dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non sono compatibili con gli assegni familiari nonchè con le integrazioni, comunque denominate, della retribuzione spettanti al titolare della pensione per lo stesso familiare.

E', tuttavia, fatta salva ai pensionati l'eventuale eccedenza dell'importo delle quote di maggiorazione della pensione rispetto all'importo degli assegni familiari o delle altre integrazioni delle retribuzioni per carichi di famiglia.

Il titolare di più pensioni, di cui almeno una a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali non può cumulare, per uno stesso familiare, la maggiorazione prevista dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'integrazione per carichi di famiglia comunque denominata, prevista dalle norme che disciplinano l'altro o gli altri trattamenti di pensione percepiti.

Art. 23.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dall'importo degli assegni familiari o delle integrazioni della retribuzione per carichi di famiglia comunque denominate, spettanti al proprio dipendente, l'importo delle quote di maggiorazione da questo percepite per gli stessi familiari ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Qualora l'importo delle quote di maggiorazione percepite ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia superiore a quello degli assegni familiari o delle altre integrazioni della retribuzione corrisposta al dipendente per gli stessi familiari, la detrazione di cui al precedente comma è operata dal datore di lavoro fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari o delle predette integrazioni della retribuzione.

Le detrazioni previste dal presente articolo sono operate contestualmente a quelle prescritte dal precedente articolo 21 ed i relativi proventi sono versati a cura del datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate per le quali sono stati corrisposti gli assegni familiari ovvero le altre integrazioni della retribuzione fino ad un massimo di 26.

Per i lavoratori agricoli subordinati le detrazioni previste dal presente articolo sono operate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Laddove il datore di lavoro per circostanze indipendenti dalla propria volontà non possa effettuare le trattenute di cui all'articolo 21 ed al presente articolo, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che indicherà le modalità per il recupero.

Art. 24.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il certificato di stato di famiglia.

Art. 25.

I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni assicurative interessate, in misura proporzionale agli oneri rispettivamente sostenuti per l'erogazione delle pensioni.

I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale.

TITOLO II

FINANZIAMENTI

Art. 26.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 luglio 1968 e sino a tutto il periodo di paga precedente quello in corso al 1° gennaio 1971,

il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura del 20,65 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,75 per cento a carico del datore di lavoro e il 6,90 per cento a carico del lavoratore.

La misura del contributo di cui al precedente comma è comprensiva dell'aliquota dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile, il cui gettito, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 27.

Per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 31 dicembre 1970, è sospeso l'accantonamento del 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, destinate alla costituzione della speciale riserva di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Art. 28.

A decorrere dal 1° agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella *A* allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella *B*, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.

Le classi di contribuzione di cui alle tabelle *A* e *B* citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati.

Dal 1° agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.

La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie è stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.

I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.

Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, *in tutto o in parte*, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni ed integrazioni e la sopensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dell'applicazione dell'articolo 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 29.

La contribuzione volontaria di cui all'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si effettua per i lavoratori dipendenti, mediante versamento dei contributi dovuti, rispettivamente, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e all'assicurazione contro la tubercolosi, nelle misure previste per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro.

La misura dei contributi a percentuale è calcolata sulla retribuzione media delle classi di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 30.

Con effetto dal 1° maggio 1968, ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non si applica ai contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Art. 31.

Le assicurate con la qualifica di impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, qualora il trattamento di pensione risultante dall'applicazione delle norme sopra citate sia più favorevole di quello spettante a norma dell'art. 1, lettera *b*), della legge 26 novembre 1955, n. 1125.

L'ammontare del nuovo trattamento di pensione è determinato sull'importo dei contributi corrispondenti alle pensioni base in essere al 31 dicembre 1951, in conformità alla tabella allegata al presente decreto contrassegnata dalla lettera *E*.

Art. 32.

A decorrere dal 1° agosto 1968, il contributo a percentuale dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma del combinato disposto degli articoli 31, terzo comma, e 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevato alla misura del 10% delle retribuzioni imponibili ed è ripartito fra datori di lavoro e lavoratori a norma delle vigenti disposizioni.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 30 aprile 1968, le tabelle dei contributi base vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sono sostituite dalla tabella *F*) allegata al presente decreto.

Art. 33.

A decorrere dal 1° maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave torbiere istituita con la legge 3 gennaio 1960, n. 5, liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentati nella misura di lire 2.400.

Le pensioni da liquidare a carico della gestione speciale anzidetta con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 sono calcolate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 14 del presente decreto.

L'anzianità contributiva da considerare ai fini della liquidazione della pensione a carico della gestione speciale è maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione ed il compimento del 60° anno di età da parte del lavoratore.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione viene liquidata sulla base della retribuzione annua calcolata secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto e dell'anzianità contributiva quale risulta in precedenza determinata per la liquidazione della pensione nella gestione speciale. E' in facoltà del pensionato esercitare il diritto di opzione di cui al precedente articolo 14.

La pensione calcolata secondo i criteri contenuti nel comma precedente viene posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta eccezione per la quota relativa alla pensione integrativa, corrispondente ai periodi di anzianità contributiva attribuiti al pensionato ai sensi del precedente terzo comma, la quale rimane a carico della gestione speciale. Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, la quota relativa alla pensione integrativa a carico della gestione speciale viene ridotta in misura corrispondente ai periodi di rioccupazione per i quali risultino effettuati versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso che la pensione calcolata secondo i criteri di cui al quarto comma del presente articolo risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto. L'onere relativo al maggior importo garantito al pensionato viene assunto dalla gestione speciale.

Nei confronti del pensionato della gestione speciale il quale si rioccupi alle dipendenze di terzi, si applicano, per ciò che concerne la quota relativa alla pensione anticipata, derivante dai periodi di anzianità contributiva fatti valere dal pensionato stesso nell'assicurazione generale obbligatoria, le disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 del presente decreto.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente si fa luogo, altresì, alla sospensione della erogazione della pensione integrativa.

Qualora la rioccupazione sia avvenuta prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, la quota relativa alla pensione anticipata è interamente sospesa per tutta la durata della rioccupazione anche se la decorrenza della pensione è anteriore al 1° maggio 1968.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34.

Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, prorogate al 31 luglio 1968 dal decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1970.

Art. 35.

E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennità agli ampiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo.

Art. 36.

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:

1) la lettera *a*) dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi, superiori nel complesso a L. 18.700 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette. ».

2) la lettera *b*) dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 18.700 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 28.600 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette. ».

3) L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei con fronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti escusivamente da trattamento di pensione, a lire 26,950 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 47.300 mensili per i due genitori ».

Il terzo comma dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« L'aumento previsto alle lettere *a*) e *b*) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a L. 18.700 mensili o a L. 26.950 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione ».

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 2 del presente decreto.

I miglioramenti stabiliti dal presente decreto non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 37.

I miglioramenti delle pensioni stabiliti dal presente decreto non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.

Art. 38.

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere dal 1° maggio 1968, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili.

Art. 39.

Entro il 31 dicembre 1968, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno amanate norme intese a semplificare il sistema delle denunzie delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione istituendo, altresì, un modulo di denuncia unica per la contribuzione afferente alle varie forme di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 40.

Chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente a sè o ad altri la liquidazione di pensioni non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito con la multa da 1 a 5 milioni di lire, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti.

La deliberazione del comitato è comunicata al trasgressore con la fissazione del termine per l'adempimento.

Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma del presente articolo sono devoluti al Fondo sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41.

Sono abrogati l'articolo 11, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonchè le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 42.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per quanto non diversamente disposto, ha effetto dal 1° maggio 1968.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 85. — GRECO

TABELLA *A*

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	Fino a L. 17.200	26	6	6	4	42
2ª	Oltre L. 17.200 » » 27.600	36	6	8	4	54
3ª	» » 27.600 » » 43.200	44	8	8	4	64
4ª	» » 43.200 » » 54.500	56	8	8	4	76
5ª	» » 54.500 » » 65.500	66	8	10	8	92
6ª	» » 65.500 » » 76.300	78	8	10	8	104
7ª	» » 76.300 » » 90.900	92	10	10	8	120
8ª	» » 90.900 » » 106.400	108	10	10	8	136
9ª	» » 106.400 » » 122.700	126	12	12	8	158
10ª	» » 122.700 » » 138.200	144	12	12	8	176
11ª	» » 138.200 » » 153.600	160	12	12	12	196
12ª	» » 153.600 » » 171.800	178	14	14	12	218
13ª	» » 171.800 » » 190.900	200	14	14	12	240
14ª	» » 190.900 » » 209.100	220	14	14	12	260
15ª	» » 209.100 » » 227.300	240	14	14	12	280
16ª	» » 227.300 » » 245.500	260	14	14	12	300
17ª	» » 245.500 » » 263.600	280	16	16	14	326
18ª	» » 263.600 » » 281.800	300	16	16	14	346
19ª	» » 281.800 » » 300.000	320	16	16	14	366
20ª	» » 300.000 » » 320.500	340	16	16	16	388
21ª	» » 320.500 » » 343.200	365	16	16	16	413
22ª	» » 343.200 » » 368.200	390	16	16	16	438
23ª	» » 368.200 » » 395.500	420	16	16	16	468
24ª	» » 395.500 » » 422.700	450	18	18	16	502
25ª	» » 422.700 » » 454.500	480	18	18	16	532
26ª	» » 454.500 » » 490.900	520	18	18	16	572
27ª	» » 490.900 » » 527.300	560	18	18	18	614
28ª	» » 527.300 » » 563.600	600	18	18	18	654
29ª	» » 563.600 » » 600.000	640	18	18	18	694
30ª	» » 600.000 » » 636.400	680	18	18	18	734
31ª	» » 636.400 » » 676.800	720	18	18	18	774
32ª	» » 676.800 » » 717.200	765	20	20	18	823
33ª	» » 717.200 » » 757.600	810	20	20	18	868
34ª	» » 757.600 » » 798.000	855	20	20	18	913
35ª	» » 798.000 » » 838.400	900	20	20	18	958
36ª	» » 838.400 » » 878.800	945	20	20	20	1.005
37ª	» » 878.800 » » 919.200	990	20	20	20	1.050
38ª	» » 919.200 » » 959.600	1.035	20	20	20	1.095
39ª	» » 959.600 » » 1.000.000	1.080	20	20	20	1.140
40ª	» » 1.000.000	1.125	20	20	20	1.185

TABELLA *B*

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	Fino a L. 4.000	6	1	1	1	9
2ª	Oltre L. 4.000 » » 6.400	8	1	1	1	11
3ª	» » 6.400 » » 10.000	10	1	1	1	13
4ª	» » 10.000 » » 12.600	13	2	2	1	18
5ª	» » 12.600 » » 15.100	15	2	2	2	21
6ª	» » 15.100 » » 17.600	18	2	2	2	24
7ª	» » 17.600 » » 21.000	21	2	2	2	27
8ª	» » 21.000 » » 24.600	25	2	2	2	31
9ª	» » 24.600 » » 28.300	29	3	3	2	37
10ª	» » 28.300 » » 31.900	33	3	3	2	41
11ª	» » 31.900 » » 35.500	37	3	3	3	46
12ª	» » 35.500 » » 39.700	41	3	3	3	50
13ª	» » 39.700 » » 44.100	45	4	4	3	56
14ª	» » 44.100 » » 48.300	51	4	4	3	62
15ª	» » 48.300 » » 52.500	55	4	4	3	66
16ª	» » 52.500 » » 56.700	60	4	4	3	71
17ª	» » 56.700 » » 60.900	65	4	4	3	76
18ª	» » 60.900 » » 65.100	69	4	4	3	80
19ª	» » 65.100 » » 69.300	74	4	4	3	85
20ª	» » 69.300 » » 74.000	78	4	4	4	90
21ª	» » 74.000 » » 79.200	84	4	4	4	96
22ª	» » 79.200 » » 85.000	90	4	4	4	102
23ª	» » 85.000 » » 91.300	97	4	4	4	109
24ª	» » 91.300 » » 97.600	104	4	4	4	116
25ª	» » 97.600 » » 104.900	111	4	4	4	123
26ª	» » 104.900 » » 113.300	120	4	4	4	132
27ª	» » 113.300 » » 121.800	129	4	4	4	141
28ª	» » 121.800 » » 130.100	138	4	4	4	150
29ª	» » 130.100 » » 138.500	148	4	4	4	160
30ª	» » 138.500 » » 146.900	158	4	4	4	170
31ª	» » 146.900 » » 156.200	168	4	4	4	180
32ª	» » 156.200 » » 165.500	178	5	5	4	192
33ª	» » 165.500 » » 174.800	188	5	5	4	202
34ª	» » 174.800 » » 184.200	198	5	5	4	212
35ª	» » 184.200 » » 193.500	208	5	5	4	222
36ª	» » 193.500 » » 202.800	218	5	5	5	233
37ª	» » 202.800 » » 212.100	228	5	5	5	243
38ª	» » 212.100 » » 221.500	238	5	5	5	253
39ª	» » 221.500 » » 230.800	249	5	5	5	264
40ª	» » 230.800	260	5	5	5	275

TABELLA *C*

Prontuario per il calcolo della retribuzione pensionabile

Importo della marca settimanale	Retribuzione settimanale corrispondente	Importo della marca settimanale	Retribuzione settimanale corrispondente
6	3.500	84	76.600
8	5.200	90	82.100
10	8.200	97	88.150
13	11.300	104	94.450
15	13.850	111	101.250
18	16.350	120	109.100
21	19.300	129	117.550
25	22.800	138	125.950
29	26.450	148	134.300
33	30.100	158	142.700
37	33.700	168	151.550
41	37.600	178	160.850
45	41.900	188	170.150
51	46.200	198	179.500
55	50.400	208	188.850
60	54.600	218	198.150
65	58.800	228	207.450
69	63.000	238	216.800
74	67.200	249	226.150
78	71.650	260	235.450

TABELLA *D*

Percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione

Anzianità contributiva	Percentuale (1)	Anzianità contributiva	Percentuale (1)
0	0,00	21	34,125
1	1,625	22	35,750
2	3,250	23	37,375
3	4,875	24	39,000
4	6,500	25	40,625
5	8,125	26	42,250
6	9,750	27	43,875
7	11,375	28	45,500
8	13,000	29	47,125
9	14,625	30	48,750
10	16,250	31	50,375
11	17,875	32	52,000
12	19,500	33	53,625
13	21,125	34	55,250
14	22,750	35	56,875
15	24,375	36	58,500
16	26,000	37	60,125
17	27,625	38	61,750
18	29,250	39	63,375
19	30,875	40 ed oltre	65,000
20	32,500		

(1) La frazione di un anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 1,625 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

TABELLA *E*

Prontuario per il calcolo delle pensioni di categoria VO ed IO con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, alle aventi diritto con qualifica di impiegata.

Importi mensili di pensione base			
in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge	in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge
197*	198	245	258
198	199	246	259
199	200	247	260
200	201	248	261
201	203	249	263
202	204	250	264
203	205	251	265
204	206	252	266
205	208	253	268
206	209	254	269
207	210	255	270
208	211	256	271
209	213	257	273
210	214	258	274
211	215	259	275
212	216	260	276
213	218	261	278
214	219	262	279
215	220	263	280
216	221	264	281
217	223	265	283
218	224	266	284
219	225	267	285
220	226	268	286
221	228	269	288
222	229	270	289
223	230	271	290
224	231	272	291
225	233	273	293
226	234	274	294
227	235	275	295
228	236	276	296
229	238	277	298
230	239	278	299
231	240	279	300
232	241	280	301
233	243	281	303
234	244	282	304
235	245	283	305
236	246	284	306
237	248	285	308
238	249	286	309
239	250	287	310
240	251	288	311
241	253	289	313
242	254		
243	255		
244	256		

* Gli importi base mensili inferiori a L. 197 restano invariati.

Segue TABELLA E

Importi mensili di pensione base							
in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge	in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge	in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge	in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge
290	314	340	376	390	439	440	501
291	315	341	378	391	440	441	503
292	316	342	379	392	441	442	504
293	318	343	380	393	443	443	505
294	319	344	381	394	444	444	506
295	320	345	383	395	445	445	508
296	321	346	384	396	446	446	509
297	323	347	385	397	448	447	510
298	324	348	386	398	449	448	511
299	325	349	388	399	450	449	513
300	326	350	389	400	451	450	514
301	328	351	390	401	453	451	515
302	329	352	391	402	454	452	516
303	330	353	393	403	455	453	518
304	331	354	394	404	456	454	519
305	333	355	395	405	458	455	520
306	334	356	396	406	459	456	521
307	335	357	398	407	460	457	523
308	336	358	399	408	461	458	524
309	338	359	400	409	463	459	525
310	339	360	401	410	464	460	526
311	340	361	403	411	465	461	528
312	341	362	404	412	466	462	529
313	343	363	405	413	468	463	530
314	344	364	406	414	469	464	531
315	345	365	408	415	470	465	533
316	346	366	409	416	471	466	534
317	348	367	410	417	473	467	535
318	349	368	411	418	474	468	536
319	350	369	413	419	475	469	538
320	351	370	414	420	476	470	539
321	353	371	415	421	478	471	540
322	354	372	416	422	479	472	541
323	355	373	418	423	480	473	543
324	356	374	419	424	481	474	544
325	358	375	420	425	483	475	545
326	359	376	421	426	484	476	546
327	360	377	423	427	485	477	548
328	361	378	424	428	486	478	549
329	363	379	425	429	488	479	550
330	364	380	426	430	489	480	551
331	365	381	428	431	490	481	553
332	366	382	429	432	491	482	554
333	368	383	430	433	493	483	555
334	369	384	431	434	494	484	556
335	370	385	433	435	495	485	558
336	371	386	434	436	496	486	559
337	373	387	435	437	498	487	560
338	374	388	436	438	499	488	561
339	375	389	438	439	500	489	563

Segue TABELLA *E*

Importi mensili di pensione base			
in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge	in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge
490	564	540	626
491	565	541	628
492	566	542	629
493	568	543	630
494	569	544	631
495	570	545	633
496	571	546	634
497	573	547	635
498	574	548	636
499	575	549	638
500	576	550	639
501	578	551	640
502	579	552	641
503	580	553	643
504	581	554	644
505	583	555	645
506	584	556	646
507	585	557	648
508	586	558	649
509	588	559	650
510	589	560	651
511	590	561	653
512	591	562	654
513	593	563	655
514	594	564	656
515	595	565	658
516	596	566	659
517	598	567	660
518	599	568	661
519	600	569	663
520	601	570	664
521	603	571	665
522	604	572	666
523	605	573	668
524	606	574	669
525	608	575	670
526	609	576	671
527	610	577	673
528	611	578	674
529	613	579	675
530	614	580	676
531	615	581	678
532	616	582	679
533	618	583	680
534	619	584	681
535	620	585	683
536	621	586	684
537	623	587	685
538	624	588	686
539	625	589	688

Segue TABELLA *E*

Importi mensili di pensione base			
in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge	in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge
590	689	640	751
591	690	641	753
592	691	642	754
593	693	643	755
594	694	644	756
595	695	645	758
596	696	646	759
597	698	647	760
598	699	648	761
599	700	649	763
600	701	650	764
601	703	651	765
602	704	652	766
603	705	653	768
604	706	654	769
605	708	655	770
606	709	656	771
607	710	657	773
608	711	658	774
609	713	659	775
610	714	660	776
611	715	661	778
612	716	662	779
613	718	663	780
614	719	664	781
615	720	665	783
616	721	666	784
617	723	667	785
618	724	668	786
619	725	669	788
620	726	670	789
621	728	671	790
622	729	672	791
623	730	673	793
624	731	674	794
625	733	675	795
626	734	676	796
627	735	677	798
628	736	678	799
629	738	679	800
630	739	680	801
631	740	681	803
632	741	682	804
633	743	683	805
634	744	684	806
635	745	685	808
636	746	686	809
637	748	687	810
638	749	688	811
639	750	689	813
		690	814
		691	815
		692	816
		693	818
		694	819

Segue TABELLA E

Importi mensili di pensione base			
in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge	in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge
695	820	750	889
696	821	751	890
697	823	752	891
698	824	753	893
699	825	754	894
700	826	755	895
701	828	756	896
702	829	757	898
703	830	758	899
704	831	759	900
705	833	760	901
706	834	761	903
707	835	762	904
708	836	763	905
709	838	764	906
710	839	765	908
711	840	766	909
712	841	767	910
713	843	768	911
714	844	769	913
715	845	770	914
716	846	771	915
717	848	772	916
718	849	773	918
719	850	774	919
720	851	775	920
721	853	776	921
722	854	777	923
723	855	778	924
724	856	779	925
725	858	780	926
726	859	781	928
727	860	782	929
728	861	783	930
729	863	784	931
730	864	785	933
731	865	786	934
732	866	787	935
733	868	788	936
734	869	789	938
735	870	790	939
736	871	791	940
737	873	792	941
738	874	793	943
739	875	794	944
740	876	795	945
741	878	796	946
742	879	797	948
743	880	798	949
744	881	799	950
745	883	800	951
746	884	801	953
747	885	802	954
748	886	803	955
749	888	804	956

Segue TABELLA B

Importi mensili di pensione base			
in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge	in essere al 31-12-1951	determinati ai sensi della presente legge
805	958	860	1.026
806	959	861	1.028
807	960	862	1.029
808	961	863	1.030
809	963	864	1.031
810	964	865	1.033
811	965	866	1.034
812	966	867	1.035
813	968	868	1.036
814	969	869	1.038
815	970	870	1.039
816	971	871	1.040
817	973	872	1.041
818	974	873	1.043
819	975	874	1.044
820	976	875	1.045
821	978	876	1.046
822	979	877	1.048
823	980	878	1.049
824	981	879	1.050
825	983	880	1.051
826	984	881	1.053
827	985	882	1.054
828	986	883	1.055
829	988	884	1.056
830	989	885	1.058
831	990	886	1.059
832	991	887	1.060
833	993	888	1.061
834	994	889	1.063
835	995	890	1.064
836	996	891	1.065
837	998	892	1.066
838	999	893	1.068
839	1.000	894	1.069
840	1.001	895	1,070
841	1.003	896	1.071
842	1.004	897	1.073
843	1.005	898	1.074
844	1.006	899	1.075
845	1.008	900	1.076
846	1.009	901	1.078
847	1.010	902	1.079
848	1.011	903	1.080
849	1.013	904	1.081
850	1.014	905	1.083
851	1.015	906	1.084
852	1.016	907	1.085
853	1.018	908	1.086
854	1.019	909	1.088
855	1.020	910	1.089
856	1.021	911	1.080
857	1.023	912	1.091
858	1.024	913	1.093
859	1.025	914	1.094

TABELLA *F*

Contributi base per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dovuti per ogni giornata di lavoro a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Classi di contribuzione	Retribuzione giornaliera		Importo contributi
1ª		Fino a L. 1.067	1,35
2ª	Da L. 1.068	» » 1.667	1,65
3ª	» 1.668	» » 2.100	2,15
4ª	» 2.101	» » 2.517	2,50
5ª	» 2.518	» » 2.933	3,00
6ª	» 2.934	» » 3.500	3,50
7ª	» 3.501	» » 4.100	4,15
8ª	» 4.101	» » 4.717	4,85
9ª	» 4.718	» » 5.317	5,50
10ª	» 5.318	» » 5.917	6,15
11ª	» 5.918	» » 6.617	6,85
12ª	» 6.618	» » 7.350	7,50
13ª	» 7.351	» » 8.050	8,50
14ª	» 8.051	» » 8.750	9,15
15ª	» 8.751	» » 9.450	10,00
16ª	» 9.451	» » 10.150	10,85
17ª	» 10.151	» » 10.850	11,50
18ª	» 10.851	» » 11.550	12,35
19ª	» 11.551	» » 12.333	13,00
20ª	» 12.334	» » 13.200	14,00
21ª	» 13.201	» » 14.167	15,00
22ª	» 14.168	» » 15.217	16,15
23ª	» 15.218	» » 16.267	17,30
24ª	» 16.268	» » 17.483	18,50
25ª	» 17.484	» » 18.883	20,00
26ª	» 18.884	» » 20.300	21,50
27ª	» 20.301	» » 21.683	23,00
28ª	» 21.684	» » 23.083	24,65
29ª	» 23.084	» » 24.483	26,30
30ª	» 24.484	» » 26.033	28,00
31ª	» 26.034	» » 27.583	29,65
32ª	» 27.584	» » 29.133	31,35
33ª	» 29.134	» » 30.700	33,00
34ª	» 30.701	» » 32.250	34,65
35ª	» 32.251	» » 33.800	36,35
36ª	» 33.801	» » 35.350	38,00
37ª	» 35.351	» » 36.917	39,65
38ª	» 36.918	» » 38.467	41,50
39ª	» 38.468	» » 40.017	43,35
40ª	» 40.018	» » 45.000	46,75
41ª	» 45.001	» » 50.000	52,25
42ª	» 50.001	» » 75.000	68,75
43ª	» 75.001	» » 100.000	96,25
44ª	» 100.001	» » 125.000	123,75
45ª	» 125.001	» » 150.000	151,25
46ª	» 150.001	» » 175.000	178,75
47ª	» 175.001	» » 200.000	206,25
48ª	» 200.001	- » 250.000	247,50
49ª	» 250.001	» » 300.000	302,50
50ª	Oltre L. 300.000		357,50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti di intervento nel mercato nel settore delle carni suine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 13 giugno 1967, n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato gli interventi di mercato derivanti dall'entrata in vigore del regolamento comunitario sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti d'intervento nel mercato derivanti dalla entrata in vigore del regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 13 giugno 1967, n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1967
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 75

(4013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968.

Sostituzione di due componenti la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, della commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Panusa, ispettore generale del Ministero delle finanze, nonchè dell'avv. Luigi Masi, sostituto avvocato generale dello Stato, membri della predetta commissione, perchè deceduto il primo e dimissionario il secondo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Lelio Zappalà, ispettore generale del Ministero delle finanze, e l'avv. Lorenzo Barsi, sostituto avvocato generale dello Stato, sono nominati membri della commissione centrale per le imposte in sostituzione, rispettivamente, del dott. Giorgio Panusa e dell'avvocato Luigi Masi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1968
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 310

(3830)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1967, con il quale l'avv. Paolo Turchetti è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che l'avv. Paolo Turchetti, a seguito del nuovo incarico come sopra conferitogli, è cessato dalla carica di direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Orazio Sciacca è nominato direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1968
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 8

(4147)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1968.

Costituzione del collegio dei sindaci dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte », con sede in Venezia;

Ritenuto che — essendo scaduto l'attuale collegio dei sindaci dell'ente anzidetto, costituito per il periodo 6 luglio 1960-5 luglio 1966 — occorre procedere alla ricostituzione di detto organo collegiale per la durata di sei anni;

Viste le proposte a tal fine formulate dal Ministero del tesoro, dal comune di Venezia e dall'amministrazione provinciale di Venezia, ai sensi dell'art. 22 del sopra citato regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte » è costituito come segue per la durata di sei anni:

Bigioni dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gasparini dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Venezia;

Bettini avv. Lorenzo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1968

MORO

(3829)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1968.

Sostituzione del presidente supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1966, concernente la composizione del collegio sindacale dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 10908/9 del 18 dicembre 1967, con la quale il presidente della Corte dei conti designa il presidente di sezione dott. Eduardo Greco quale presidente supplente del collegio sindacale dell'ente predetto in sostituzione del dott. Guido Oliva, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il presidente di sezione dott. Eduardo Greco è nominato presidente supplente del collegio sindacale dello

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, su designazione del presidente della Corte dei conti ed in sostituzione del dott. Guido Oliva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1968.

Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autobus ed i rimorchi adibiti al trasporto di persone importati temporaneamente dall'Ungheria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico.

Gli autobus ed i relativi rimorchi. adibiti al trasporto di persone, importati temporaneamente dall'Ungheria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Ungheria, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto ha effetto dal 15 aprile 1968.

Roma, addì 12 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

(4060)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1968.

Esonero dal pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto per i trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dall'Ungheria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, istitutivo delle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la legge 22 agosto 1962, n. 1283, che reca ritocchi alle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la nota n. 1 alla lettera *a*) dell'art. 6 della tariffa annessa alla succitata legge 22 agosto 1962, n. 1283, che consente al Ministro per la finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, per esigenze dei traffici o quando sussista la reciprocità di trattamento tributario;

Considerato che tra l'Italia e l'Ungheria sussiste la suddetta reciprocità di trattamento;

Decreta:

Articolo unico.

I trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dall'Ungheria, ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Ungheria, sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha effetto dal 15 aprile 1968.

Roma, addì 12 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

(4061)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1968.

Nuovi termini di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoscafi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1955, numero 178175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 23 dicembre 1955;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1956, numero 156810, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 31 dicembre 1956;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1962, numero 124034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 novembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1967, numero 93239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1967;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1967, n. 94403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 23 giugno 1967;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1968, il pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoscafi deve essere effettuato per uno o due periodi quadrimestrali fissi, decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per l'intero anno (12/12) con decorrenza dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.

Art. 2.

Per l'allineamento alle nuove scadenze degli autoscafi attualmente in navigazione valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1967.

Roma, addì 23 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

(4062)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa tramvie ed autobus Taranto S.T.A.T., *con sede in Taranto.*

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1968 i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della società cooperativa tramvie ed autobus Taranto S.T.A.T., con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 30 settembre 1968.

(3670)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo Famigliare Risorgimento », con sede in Cinisello Balsamo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 aprile 1968, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della società cooperativa « Circolo Famigliare Risorgimento », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), composto dai signori:

Pozzoli rag. Guido, presidente;

Faggetti dott. proc. Cesare e Carpinelli avv. Sergio, membri.

(3643)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A - 190 del 27 marzo 1968 relativa a « Accordo con la Repubblica Araba Unita concernente il risarcimento degli interessi italiani colpiti dalle misure di nazionalizzazione e dalle altre misure di carattere restrittivo decretate nella R.A.U. ».

(3656)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1968, il comune di Aci Sant'Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.580.644, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3926)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1968, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.584.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3927)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1968, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.518.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3928)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3862)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.186.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3863)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3864)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Montottone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.368.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3865)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3866)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Orroli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico di bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3867)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.413.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3868)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.932.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3869)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.105.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3870)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.325.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3871)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.855.389, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3872)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.997.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3873)

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3874)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1968, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.265.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3875)

Autorizzazione al comune di Triei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1968, il comune di Triei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3876)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1968, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.246.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3929)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1968, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.175.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3930)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1968, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3931)

Autorizzazione al comune di Nereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1968, il comune di Nereto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.486.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3932)

Autorizzazione al comune di Villa S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1968, il comune di Villa S. Angelo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.539.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3933)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione dell'oristanese

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 1968 è stato approvato il piano regolatore territoriale del nucleo d'industrializzazione dell'oristanese.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata presso la sede del consorzio interessato a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(3720)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di pertinenza idraulica censito nel comune di Villesse.

Con decreto 22 gennaio 1968, n. 80 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di pertinenza idraulica segnato nel catasto del comune di Villesse (Gorizia) alla partita tavolare n. 290, particella 545/4 di mq. 950 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 luglio 1965, in scada 1:2000 dall'ficio tecnico di Cormons; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3721)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazioni di aziende di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca commercio e industria, con sede in Milano, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4089)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca piccolo credito Salentino, con sede in Lecce, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca Amadeo, con sede in Como, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4090)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca di Legnano, con sede in Legnano (Milano) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4096)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca di Valle Camonica, con sede in Breno (Brescia), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca Manusardi & C., con sede in Milano, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4097)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca Rosemberg Colorni & C., con sede in Milano, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, il Credito Lombardo, con sede in Milano, è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4098)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca dei comuni Vesuviani, con sede in Napoli, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca popolare Siciliana, con sede in Canicattì (Agrigento) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4099)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca Fabbrocini, con sede in Terzigno (Napoli) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca di Trento e Bolzano, con sede in Trento, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4100)

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca Emiliana, con sede in Parma, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, la Banca del monte di Parma - Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 29 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,90	623,80	623,89	623,70	623,85	—	623,90	623,70	624,30	623,85
$ Can.	578,45	578 —	578,40	578,05	578 —	—	578,15	578,05	578,45	578,20
Fr. Sv.	143,83	143,70	143,68	143,675	143,60	—	143,735	143,675	143,83	143,70
Kr. D.	83,68	83,62	83,75	83,615	83,60	—	83,65	83,615	83,68	83,58
Kr. N.	87,41	87,33	87,42	87,33	87,30	—	87,36	87,33	87,41	87,35
Kr Sv.	120,81	120,69	120,75	120,70	120,60	—	120,70	120,70	120,81	120,75
Fol.	172,56	172,35	172,44	172,335	172,30	—	172,40	172,335	172,56	172,40
Fr. B.	12,56	12,544	12,5575	12,5510	12,555	—	12,5515	12,5510	12,56	12,55
Franco francese	126,56	126,39	126,44	126,385	126,30	—	126,425	126,385	126,56	126,55
Lst.	1494 —	1494,35	1495,05	1494,75	1494,50	—	1495 —	1494,75	1495,40	1494,50
Dm. occ.	156,60	156,48	156,51	156,42	156,40	—	156,49	156,42	156,60	156,45
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1450	24,135	24,16	—	24,15	24,135	24,17	24,16
Escudo Port.	21,84	21,80	21,88	21,81	21,80	—	21,82	21,81	21,84	21,82
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,98	8,955	8,90	—	8,965	8,955	8,97	8,96

Media dei titoli del 29 aprile 1968

Rendita 5% 1935	108,05
Redimibile 3,50% 1934	100,70
Id. 3,50% (Ricostruzione)	83,15
Id. 5% (Ricostruzione)	98,475
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,075
Id. 5% (Città di Trieste)	96,20
Id. 5% (Beni Esteri)	95,20
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1968

1 Dollaro USA	623,80
1 Dollaro canadese	578,10
1 Franco svizzero	143,705
1 Corona danese	83,632
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	120,70
1 Fiorino olandese	172,367
1 Franco belga	12,551
1 Franco francese	126,405
1 Lira sterlina	1494,875
1 Marco germanico	156,455
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,815
1 Peseta Sp.	8,96

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Agnano »
(Manifestazione 7 aprile 1968)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 7 aprile 1968 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi nell'Ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 7 aprile 1968 nell'Ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie P n. 77973:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Eileen Eden.

2) Biglietto serie O n. 25671:
L. 100.000.000 abbinato al cavallo Roquepine.

3) Biglietto serie N n. 91204:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Po.

4) Biglietto serie Z n. 80834:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Short Stop.

5) Biglietto serie O n. 60958:
L. 25.000.000 abbinato al cavallo Some Fire.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 10.000.000:

1) Bigl. serie	A	n. 60817		9) Bigl. serie	O	n. 05239
2) » »	B	» 06313		10) » »	P	» 56848
3) » »	B	» 31670		11) » »	Q	» 22202
4) » »	C	» 47486		12) » »	S	» 28076
5) » »	F	» 42646		13) » »	X	» 16288
6) » »	F	» 49980		14) » »	X	» 18272
7) » »	H	» 29040		15) » »	Z	» 57698
8) » »	L	» 55908		16) » »	X	» 94409

C) Premi rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie P n. 77973 vincente il primo premio . . . . L. 1.500.000

2) al venditore del biglietto serie O n. 25671 vincente il secondo premio . . . » 1.000.000

3) al venditore del biglietto serie N n. 91204 vincente il terzo premio . . . . » 750.000

4) al venditore del biglietto serie Z n. 80834 vincente il quarto premio . . . . » 500.000

5) al venditore del biglietto serie O n. 60958 vincente il quinto premio . . . » 250.000

Ai venditori degli altri sedici biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 62.500 ciascuno.

(3817)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Fornovo San Giovanni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fornovo San Giovanni (Bergamo), da parte della Cassa rurale ed artigiana di Caravaggio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caravaggio (Bergamo), ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Fornovo San Giovanni.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Fornovo San Giovanni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fornovo San Giovanni (Bergamo), in data 24 settembre 1967, e della Cassa rurale ed artigiana di Caravaggio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caravaggio (Bergamo), in data 1° ottobre 1967, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Fornovo San Giovanni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fornovo San Giovanni (Bergamo), nella Cassa rurale ed artigiana di Caravaggio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caravaggio (Bergamo), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni assembleari sopra citate.

2. — La Cassa rurale ed artigiana di Caravaggio è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Fornovo San Giovanni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1968

Il Governatore: CARLI

(3833)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Azzano Decimo.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 3 marzo 1968 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Azzano Decimo (Udine), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 9 novembre 1966) e successivamente prorogata per un periodo di quattro mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 24 ottobre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1967.

(3809)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1967, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1967;

Letta la nota n. 1701/67 in data 23 febbraio 1968, con la quale il presidente della Corte di appello di Milano, nell'informare che gli avvocati Antonio Picozzi ed Enrico Brugnatelli rispettivamente componente effettivo e supplente di quella commissione, hanno chiesto di essere sostituiti a causa del nuovo impegnativo incarico di consiglieri dell'ordine degli avvocati e procuratori di Milano, propone la sostituzione dell'avv. Antonio Picozzi con l'avv. Ugo Testori e dell'avv. Enrico Brugnatelli con l'avv. Giovanni Pantaleoni, del Foro di Milano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione

Decreta:

Gli avvocati Testori Ugo e Pantaleoni Giovanni, del Foro di Milano, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Milano, in sostituzione degli avvocati Picozzi Antonio e Brugnatelli Enrico.

Roma, addì 8 marzo 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1968
Registro n. 11 *Grazia e giustizia, foglio n.* 70

(3819)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

Le prove scritte del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 23 ottobre 1967, avranno luogo in Roma, nei locali del palazzo dei ricevimenti e congressi, piazzale dei Congressi - E.U.R. - nei giorni 4 e 5 giugno 1968, con inizio alle ore 8.

(3985)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare.

Nella dispensa 10ª, in data 9 marzo 1968, del Giornale ufficiale del Ministero della difesa, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1968, registro n. 9, foglio n. 398, concernente la approvazione della graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1966.

(4064)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.